

Obbligo contributivo per somme erogate al praticante

Publicato da: il Mon, 12 Mar 2012.

"La Fondazione studi risponde al quesito."

Quesito: Obbligo contributivo - praticantato

Del: 27 gennaio 2012

Quesito

Si richiede un chiarimento relativamente all'interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 della L.335/95 in materia di soggetti destinatari dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata oggetto della circolare Inps 99/2011. La stessa riporta tra le ipotesi rientranti nell'ambito della gestione separata anche l'esercizio di **attività di tirocinio o praticantato**. Esiste l'obbligo di assoggettamento alla gestione separata dei rimborsi spese erogati ai praticanti nell'ambito della pratica professionale?

Risposta

L'INPS con la circolare n. 99 del 22 luglio 2011 afferma:

Il comma 12 dell'articolo 18 del decreto legge 98 introduce una norma di interpretazione autentica della legge n. 335/95, art. 2, comma 26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell'obbligo contributivo presso la gestione separata.

Tale disposizione conferma l'orientamento costantemente seguito dall'Istituto sin dall'istituzione della citata gestione e ribadisce che rientrano nell'ambito della gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro con la circolare n. 819 dell'8 giugno 2004 ha precisato in merito al rapporto di praticantato.

- il rapporto che si instaura è contraddistinto (si veda anche Cass. n. 276/1973 e n. 6645/1997) dalla mancanza di corrispettività fra le prestazioni delle parti, poiché il professionista (maestro) si assume esclusivamente l'onere di impartire l'addestramento, mentre il praticante (allievo) non assume, anche se beneficia di un eventuale emolumento economico, alcun obbligo giuridico nei confronti del professionista (l'opera del praticante non rientra in un impegno di scambio di corrispettivo). Tali elementi differenziano il praticantato dai rapporti di lavoro (autonomo, parasubordinato e subordinato, anche di tipo formativo); - gli eventuali compensi corrisposti al praticante (rimborso spese, sussidio, borsa di studio, ecc.), a norma dell'art. 50, c. 1, lett. c), del Tuir, rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;

- i predetti compensi, non essendoci in atto un rapporto di lavoro, non danno origine a obbligazione contributiva, previdenziale/assistenziale;

- è possibile che in parallelo al rapporto di praticantato si realizzi (al di fuori quindi delle esigenze formative) un vero rapporto di lavoro sia subordinato (solo nella tipologia cui è consentito l'utilizzo del part-time) sia parasubordinato (collaboratori a progetto) sia autonomo (possibilità piuttosto remota), purché non pregiudichi l'attività di addestramento. La classificazione del rapporto verrà effettuata in base agli elementi tipici delle singole tipologie contrattuali (occorre verificare le reali modalità di svolgimento della prestazione).

L'Inail, con nota 9 luglio 2004, rispondendo ad quesito proposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo assicurativo per i praticanti ha affermato che qualora il rapporto di addestramento venga svolto in modo gratuito, il rapporto non è sottoposto alla tutela assicurativa obbligatoria e quindi il professionista non deve porre in essere alcun adempimento in questo senso.

Pertanto laddove la somma di denaro riconosciuta al praticante non alteri la funzione addestrativa del rapporto di tirocinio, conservandolo in uno schema privo di corrispettività, si ritiene che, anche in questo caso, non ricorrono i presupposti dell'obbligo assicurativo.